

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 75 del 27 febbraio 2020.

“Approvazione disegno di legge voto ai sensi dell'art.18 dello Statuto della Regione Siciliana recante: 'Prepensionamento a favore dei lavoratori dipendenti di imprese editoriali in crisi’”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n.2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3.

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il proprio Regolamento interno;

VISTO l'art.37 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, recante: “Regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex ENPALS e l'ex INPDAP, in attuazione dell'articolo 24, comma 18, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”;

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, ed, in particolare, l'articolo 1, comma 500;

VISTO il disegno di legge voto, ai sensi dell'art.18 dello Statuto della Regione Siciliana recante: “Prepensionamento a favore dei lavoratori dipendenti di imprese editoriali in crisi”;

RITENUTO di approvare il predetto disegno di legge voto;

SU proposta del Presidente della Regione,

D E L I B E R A

di approvare il disegno di legge voto, ai sensi dell'art.18 dello Statuto della Regione Siciliana recante: “Prepensionamento a favore dei lavoratori dipendenti di imprese editoriali in crisi”, nel testo che, unitamente alla relazione illustrativa, è allegato alla presente deliberazione.

Il Segretario

Il Presidente

BUONISI

MUSUMECI

ER

DISEGNO DI LEGGE VOTO DA SOTTOPORRE AL PARLAMENTO DELLA REPUBBLICA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 DELLO STATUTO SPECIALE DELLA REGIONE SICILIANA.

"PREPENSIONAMENTO A FAVORE DEI LAVORATORI DIPENDENTI DI IMPRESE EDITORIALI IN CRISI".

RELAZIONE

Con il D.P.R. 28 ottobre 2013, n. 157, è stato adottato il regolamento che prevede l'incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento per i soggetti iscritti a gestioni pensionistiche assoggettate a requisiti più favorevoli, rispetto a quelle vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria ed, in particolare, sono state modificate le norme relative al prepensionamento dei lavoratori dipendenti di aziende editoriali in crisi, di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

Detto regolamento ha sostituito l'anzianità contributiva minima di 32 anni, aumentata di un periodo pari a tre anni fino ad un massimo di 35 anni, quale condizione valida per accedere al pensionamento anticipato fino al 31 dicembre 2013, con un requisito di almeno 35 anni a decorrere dal 1° gennaio 2014, 36 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016, 37 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018 e 38 anni a decorrere dal 1° gennaio 2019, da adeguare alle mutate aspettative di vita negli anni successivi.

In sede di approvazione della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), è stato approvato un emendamento in favore dei dipendenti di imprese editoriali in crisi (dipendenti di aziende editoriali e stampatrici di periodici e poligrafici), che ha previsto l'esenzione dall'applicazione degli adeguamenti della speranza di vita ISTAT, consentendo loro di far salve le regole di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, precedenti l'adozione del regolamento di armonizzazione introdotto con il sopra citato D.P.R. n.157/2013.

Con la legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 500 (Legge di bilancio 2020) è stato stabilito che possono accedere al trattamento di pensione, con anzianità contributiva di almeno 35 anni nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti di anzianità

contributiva, i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

Con riferimento al quadro normativo sopra delineato, nel premettere che sono tornati in vigore i requisiti di cui al D.P.R. 28 ottobre 2013. n. 157 che prevedono a partire dal 1° gennaio 2019 un'anzianità contributiva di 38 anni, alcune aziende hanno già dichiarato un grave stato di crisi nell'anno 2019 e, dunque, non rientrano nei parametri della citata legge 160/2019, art. 1, comma 500.

Atteso lo stato di crisi senza precedenti che sta interessando, anche nella Regione Siciliana, il comparto dell'editoria periodica, con l'apertura di innumerevoli vertenze nel settore e che vi è la necessità di affrontare la crisi della carta stampata, attraverso strumenti di ammortizzazione sociale che favoriscano la fuoriuscita volontaria dei lavoratori di un settore in continua e profonda mutazione e che, inoltre, l'editoria su carta stampata, ormai da un decennio soffre lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e, soprattutto, che l'introduzione della digitalizzazione ha messo in ginocchio la stampa tradizionale di periodici e quotidiani, è necessario, pertanto, evitare ricadute traumatiche della crisi del settore editoriale che nuocerebbero gravemente ai lavoratori difficilmente ricollocabili sul mercato del lavoro.

Infatti, con il presente disegno di legge voto si intende chiedere di ripristinare, sia pure per un tempo predefinito (dodici mesi), il vecchio requisito di anzianità contributiva precedente l'adozione del regolamento di armonizzazione di cui al D.P.R. n. 157/2013 e ai destinatari del prepensionamento in argomento, si applicheranno i requisiti, vigenti prima dell'entrata in vigore del predetto D.P.R. n. 157/2013, non adeguati alla speranza di vita di cui all'art. 12, comma da 12-bis a 12-quinquies del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

**DISEGNO DI LEGGE VOTO DA SOTTOPORRE AL PARLAMENTO DELLA
REPUBBLICA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 DELLO STATUTO SPECIALE DELLA
REGIONE SICILIANA.**

"PREPENSIONAMENTO A FAVORE DEI LAVORATORI DIPENDENTI DI IMPRESE
EDITORIALI IN CRISI".

ART.

Ai lavoratori dipendenti di imprese editoriali in crisi, destinatari del prepensionamento di cui al D.P.R. 28 ottobre 2013, n. 157, si applicheranno, per un periodo di dodici mesi, i requisiti di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modifiche ed integrazioni, vigenti prima dell'entrata in vigore dello stesso D.P.R. n. 157/2013, non adeguati alla speranza di vita di cui all'art. 12, comma da 12-bis a 12-quinquies del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Il Presidente
MUSUMECI

